

**CIRCOLARE INFORMATIVA 26/07**

Milano, 20 dicembre 2007

**OGGETTO:** Nuova normativa antiriciclaggio

In riferimento alla Circolare Informativa n. 24/07 del 18/12/07 in tema di "Nuova normativa antiriciclaggio", si trasmette una nota di chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Direzione generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria generale
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione generale		
CREDEMACTOR	Direzione generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione generale		
FACTORCOOP	Direzione generale		
FARMAFACTORING	Direzione generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Direzione generale		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione generale		
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
INTESA SANPAOLO	Direzione generale		
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
ITALEASE FINANCE	Andrea PERIN		
MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE	Marcello MESSINA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione generale		
SG FACTORING	Direzione generale		
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Dipartimento del Tesoro  
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed  
Antiusura*

Prot. 125367

**Documento  
MEF - I DIPARTIMENTO**

Archivi Centralizzati Tesoro



10 00 00 00 01 53 69 87

Roma, 10 DIC. 2007

A.B.I.  
Associazione Bancaria  
Italiana  
P.zza del Gesù, 49  
001186 ROMA

A.I.B.E.  
Associazione Italiana fra le  
Banche Estere  
P.le Cadorna, 15  
20123 MILANO

A.N.I.A.  
Associazione Nazionale  
fra le Imprese di Assicurazione  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

ASSILEA  
P.zzale Ezio Tarantelli, 100  
00144 ROMA

ASSOCONFIDI  
Via Labicana, 100  
00184 ROMA

ASSIFACT  
Via Cerva, 9  
20122 MILANO

ASSOFIDUCIARIA  
Via Piemonte, 39  
00187 ROMA

ASSOFIN  
Via Enrico Toti, 4  
20123 MILANO

ASSOGESTIONI  
Via in Lucina, 17  
00186 ROMA

ASSORETI  
Via Sardegna, 38  
00187 ROMA

ASSOSIM  
P.zza Borromeo, 1  
20123 MILANO

FEDERCASSE  
Via Massimo d'Azeglio, 33  
00184 ROMA

AFIN  
P.zza Duomo, 20  
20122 MILANO

U.F.I.  
Unione Finanziarie Italiane  
Via Giovanni Severano, 24  
00161 ROMA

UNIONSIM  
Via Crispi, 36  
00187 ROMA

ASSIREVI  
Associazione Italiana  
Revisori Contabili  
Via Vincenzo Monti, 16  
20123 MILANO

AIRe  
Associazione Italiana  
delle Società di Revisione  
Via Torino, 138  
00184 ROMA

A.N.A.M.A.  
Associazione Nazionale Agenti  
e Mediatori d'Affari  
Via Nazionale, 60  
00184 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE  
dei DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
Via Arenula, 71  
00186 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE  
dell'ORDINE dei  
CONSULENTI del LAVORO  
Via Paisiello, 24  
00198 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE  
del NOTARIATO  
Via Flaminia, 160  
00196 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE  
dei RAGIONIERI e  
PERITI COMMERCIALI  
Via Paisiello, 24  
00198 ROMA

Istituto revisori contabili  
P.zza della Repubblica, 68  
00185 ROMA

CONFARTIGIANATO  
Via S. G. in Laterano, 152  
00184 ROMA

CONFAGRICOLTURA  
Corso Vittorio Emanuele II, 152  
00186 ROMA

CONFCOMMERCIO  
Via G.G. Belli, 2  
00153 ROMA

CONFESERCENTI  
Via Nazionale, 60  
00184 ROMA

CONFINDUSTRIA  
Area fiscalità, finanza e diritto  
d'impresa  
Viale Dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

C.N.A.  
Ufficio Legislativo  
Via G.A. Guattani, 13  
00161 ROMA

F.I.A.I.P.  
Federazione Italiana Agenti  
Immobiliari Professionali  
P.le Flaminio, 9  
00196 ROMA

FEDERORAFI  
P.zza Buonarroti , 32  
20145 MLANO

FIMAA  
Federazione Italiana  
Mediatori e Agenti d'Affari  
P.zza G.G. Belli, 2  
00153 ROMA

FIMEC  
Federazione Italiana  
Mediatori Creditizi  
S.S. Aurelia 134/136  
Loc. Stagno  
57014 COLLESALVETTI  
(LI)

FEDERGIOCO  
c/o FIPE CONFCOMMERCIO  
Servizi  
P.zza G.G. Belli, 2  
00153 ROMA

ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI CONBILI  
Via Zuretti, 39  
20125 MILANO

Istituto Nazionale Tributaristi  
Ufficio di presidenza  
Via Mariscotti, 21/1  
15011 Aquiterme (AL)  
Fax 014 4329517

ANCOT  
P.zza di Villa Fiorelli, 1  
00182 ROMA

LAPET  
Via delle Fornaci, 29  
00165 ROMA

UNIREC  
Viale Pasteur, 10  
00144 ROMA

ASSOVALORI  
Via Giovanni Bovio, 14  
20159 MILANO

CONFETRA  
Via Panama, 62  
00198 ROMA

CARTALIS IMEL S.p.A.  
Via del Campo Boario, 56/D  
00153 ROMA

e, p.c.

Banca d'Italia  
Vigilanza Creditizia e  
Finanziaria  
Servizio Concorrenza  
Normativa e Affari Generali  
Via Milano, 53  
00184 ROMA

U.I.C.  
Via delle Quattro Fontane, 123  
00187 ROMA

Guardia di Finanza  
Comando Generale  
Viale XXI Aprile, 51  
00162 ROMA

CONSOB  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

D.I.A  
Via Torre di Mezza Via, 9  
00173 ROMA

ISVAP  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA

**Oggetto:** Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

## Considerazioni generali

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007– Supplemento Ordinario, n. 268, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

Il Decreto entrerà in vigore al termine della normale *vacatio legis*, quindi il 29 dicembre 2007.

Riteniamo opportuno fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di cui agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, alcune precisazioni, concordate con la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza, sulla portata dell'art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto.

Si tratta:

- dei decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006<sup>1</sup>, che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004;
- dei tre provvedimenti dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di

---

<sup>1</sup> Oltre al decreto ministeriale n. 60 in data 10 aprile 2007, che ha integrato il D.M. n. 141.

identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette;

- delle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l'effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante "Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi".

Per i suddetti provvedimenti, si evidenzia che:

- per l'individuazione dei destinatari degli obblighi occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto;
- per gli obblighi di identificazione e registrazione l'importo di 12.500 euro è superato dalla nuova soglia di 15.000 euro introdotta dal Decreto;
- le "definizioni" e, in particolare, il concetto di operazioni frazionate e collegate nonché quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto, sostituiscono, ove presenti, tutte quelle esistenti;
- tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto;
- viene meno la distinzione formale tra le tre forme di identificazione - diretta, indiretta e a distanza - prevista dai decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 pur essendo confermate, sul piano contenutistico, le concrete misure di identificazione della clientela ivi previste.



- la figura di “intermediario abilitato” delineato dal previgente sistema di prevenzione è superata, per cui ogni riferimento a tale categoria, contenuto nei provvedimenti regolamentari o nelle istruzioni dell’UIC, va ora riferito alle sole banche, a Poste Italiane S.p.A. e agli Istituti di moneta elettronica. Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, i destinatari di tale obbligo sono individuati dall’art. 40 del Decreto;
- sono immediatamente vigenti il cd. “approccio basato sul rischio” e i criteri individuati dall’articolo 20 del Decreto per la valutazione del rischio;
- le disposizioni in tema di profilo di rischio della clientela contenute nei provvedimenti non si pongono in conflitto con l’approccio in base al rischio di cui all’art. 20 del Decreto. La determinazione del profilo di rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi appare finalizzata a consentire l’individuazione di eventuali incongruenze nell’operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell’attività da questo posta in essere. Nell’approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato ad un’applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente;
- per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell’UIC per i professionisti e gli operatori non finanziari. Con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all’Ufficio italiano dei Cambi (UIC) deve intendersi effettuato alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Per un maggiore comprensione, di seguito vengono indicate, relativamente ai decreti ministeriali 141, 142 e 143 nonché ai provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006:

- le disposizioni ritenute del tutto incompatibili con la nuova normativa primaria;
- le disposizioni che continuano ad applicarsi, pur con alcune precisazioni.

Le altre disposizioni eventualmente non richiamate nella presente nota, pertanto, devono intendersi compatibili con il Decreto.

### **Decreto ministeriale n. 141 del 3 febbraio 2006**

#### Sono incompatibili con il Decreto:

- . le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;
- . le disposizioni che definiscono l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 9;
- . parte delle disposizioni sulle modalità di segnalazione di cui all'art. 12, commi 1 e 5.
- . la definizione di libero professionista prevista dal D.M. n. 60 del 10 aprile 2007.

#### Continuano ad applicarsi:

- . la disposizione recante "Obblighi di identificazione" di cui all'art. 3, fermo restando:
  - o la nuova soglia di 15.000 euro;
  - o le nuove definizioni di operazione collegata e di operazione frazionata;
- . la disposizione recante "Modalità d'identificazione" di cui all'art. 4, con la precisazione che:
  - o il riferimento normativo alla firma digitale contenuto al punto b) del comma 2 è corretto all'articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

### **Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di professionisti**

#### Sono incompatibili con il Decreto:

## **Parte I**

- le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2, primo paragrafo.

## **Parte II:**

- . la definizione di operazione frazionata, di cui all'art. 1;
- . il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 5, corretto all'articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- la disposizione in materia di "Identificazione a distanza" di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall'art. . 29 all'art. 35 del Decreto.

## **Parte III:**

- la disciplina in tema di prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza di cui all'art. 1, penultimo paragrafo, in quanto risulta superata già per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale del 10 aprile 2007, n. 60.

## **Parte IV:**

- . la definizione di operazione sospetta, di cui all'art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall'art. 41 del Decreto;
- . il potere dell'UIF di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto è attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.

## **Decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006**

### Sono incompatibili con il Decreto:

- . le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari di cui agli articoli 1 e 2.

Continuano ad applicarsi:

- . gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni di cui all'art. 5 restano fermi, ferme restando:
  - o la nuova soglia di 15.000 euro;
  - o la nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;
- . il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 7 è corretto all'articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

**Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di intermediari finanziari**

Sono incompatibili con il Decreto:

**Titolo I:**

- le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;
- . la disposizione in tema di moneta elettronica di cui all'art. 6, comma 12, lettera c), in quanto risulta superata dalle nuove disposizioni in tema di moneta elettronica contenute nell'art. 25, comma 6, lettera d), del Decreto.

**Titolo II:**

- . il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 4, lettera c), è corretto all'articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- . la disposizione in materia di "Identificazione a distanza" di cui all'art. 5, comma 6, in quanto superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall'art. 29 all'art. 35 del Decreto.

**Titolo IV:**

- la disposizione in tema di società fiduciarie di cui all'art. 1, comma 8, in quanto superata dalla circostanza che nel nuovo assetto le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), con le fiduciarie devono essere registrate.

## **Titolo VI**

- la disposizione in materia di "Archivio Unico Informatico" di cui all'art. 1, comma 2, in quanto superata dall'art. 11 del Decreto.

### **Decreto ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006**

#### Sono incompatibili con il Decreto:

- le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari, di cui agli artt. 1 e 2;
- gli obblighi di identificazione, istituzione dell'AUI e registrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e 4 comma 4, in quanto il Decreto prevede, a carico degli operatori non finanziari di cui all'art. 10, comma 2, il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attività di "Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte", "Commercio di oro e di oggetti preziosi" e di "Gestione di case da gioco" di cui, rispettivamente, agli artt. 13, 14 e 15, in quanto superate dal Decreto che ha previsto per gli operatori di cui all'art. 10, comma 2, unicamente l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
- il regime di registrazione e di conservazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 16 e 17, rispettivamente, a carico dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, in quanto superato dal nuovo regime previsto dall'art. 36, comma 4, del Decreto che impone l'obbligo di inoltrare, entro trenta giorni, all'intermediario di riferimento i dati da registrare.

#### Continuano ad applicarsi:

- gli obblighi di identificazione, istituzione dell'AUI e registrazione di cui all'articolo 3, ad eccezione del comma 1, , ferma restando l'introduzione della nuova soglia di

15.000 euro e della nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;

- le disposizioni in tema di “Modalità di registrazione”, “Protezione dei dati e delle informazioni” e di “Archivio unico” di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 9, limitatamente a quei soggetti che optano per l'utilizzo dell'archivio unico informatico.

### **Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di operatori non finanziari**

Sono incompatibili con il Decreto:

#### **Parte I**

- le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2.

#### **Parte II**

- la disposizione in tema di identificazione di cui all'art. 2, l'ultimo paragrafo in quanto è da intendersi superata dalla specifica disciplina dettata in tema di identificazione semplificata dall'art. 25, comma 1, del Decreto.
- il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 4, lettera c), è corretto all'articolo 28 comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- la disposizione in materia di “Identificazione a distanza” di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall' art. 29 all'art. 35 del Decreto.

#### **Parte IV**

- le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attività di “Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte”, “Commercio di oro e di oggetti preziosi”, “Gestione di case da gioco”, “Mediazione creditizia” e “Agenzia in attività finanziaria” di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto superate dalle disposizioni di cui

agli artt. 10 ss. del Decreto. In particolare, l'art. 7 viene sostituito dall'art. 24 del Decreto e gli artt. 8 e 9 sono incompatibili con la disposizione di cui all'art. 11, comma 5, del Decreto medesimo.

#### **Parte V**

- . la nozione di operazione sospetta di cui all'art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall'art. 41 del Decreto.
- . il potere dell'UIF di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.

Continuano ad applicarsi:

#### **Parte III**

- . Le disposizioni di questa sezione solo per gli operatori che si avvalgono dell'archivio unico informatico.

IL CAPO DELLA DIREZIONE

(dott. Giuseppe Maresca)

